

**Orientamenti ABE**  
**sull'esercizio di Benchmarking**  
**in materia di remunerazioni**

**ABE/GL/2012/4**

**Londra, 27 luglio 2012**

# **Orientamenti ABE sull'esercizio di benchmarking in materia di remunerazioni (ABE/GL/2012/4)**

## **Oggetto degli orientamenti**

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea, ABE), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione ("regolamento ABE"). Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE, le autorità e gli istituti finanziari competenti compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti presentano il parere dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in una particolare area. L'ABE si attende pertanto che tutte le autorità competenti e gli intermediari finanziari si conformino agli orientamenti loro rivolti, salvo contrario avviso. Le autorità competenti sono tenute a conformarsi agli orientamenti che si applicano a esse mediante il loro eventuale inserimento nelle rispettive prassi di vigilanza (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie norme di vigilanza e/o le procedure di orientamento o vigilanza), anche quando particolari orientamenti contenuti nel documento si rivolgono in primo luogo agli enti creditizi e alle imprese di investimento (di seguito "enti").

## **Obblighi di notifica**

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE, le autorità competenti sono tenute a comunicare all'ABE **entro il 30 settembre 2012** se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione, in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Le notifiche devono essere inviate presentando il modulo fornito nella sezione V del presente documento all'indirizzo [compliance@eba.europa.eu](mailto:compliance@eba.europa.eu) con il riferimento "ABE/GL/2012/4". Le notifiche devono essere inviate da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti.
4. Le notifiche delle autorità competenti di cui al precedente paragrafo vengono pubblicate sul sito Internet dell'ABE, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento ABE.

# Indice

<b>Titolo I – Oggetto, definizioni e ambito di applicazione.....</b>	<b>3</b>
1. Oggetto e definizioni .....	3
2. Enti soggetti alla raccolta di dati .....	4
3. Ambito del consolidamento .....	4
<b>Titolo II- Requisiti relativi al formato e alla frequenza delle comunicazioni per l'esercizio di benchmarking in materia di remunerazioni.....</b>	<b>4</b>
4. Informazioni da trasmettere .....	4
5. Frequenza delle comunicazioni e date d'invio e anno di riferimento .....	5
<b>Titolo III- Disposizioni transitorie e data di applicazione.....</b>	<b>5</b>
6. Disposizioni transitorie .....	5
7. Data di applicazione .....	5
<b>ALLEGATO 1- Informazioni sulla remunerazione di tutto il personale .....</b>	<b>6</b>
<b>ALLEGATO 2- Informazioni sulla remunerazione del personale più rilevante.....</b>	<b>7</b>

## Titolo I – Oggetto, definizioni e ambito di applicazione

### 1. Oggetto e definizioni

1.1. I presenti orientamenti forniscono ulteriori informazioni sull'esecuzione dell'esercizio di benchmarking in materia di remunerazioni (di seguito "esercizio") di cui all'articolo 22 della direttiva 2006/48/CE (di seguito "CRD") da parte delle autorità competenti e dell'ABE.

1.2. I presenti orientamenti devono essere letti congiuntamente agli orientamenti del CEBS in materia di politiche e prassi di remunerazione pubblicati il 10 dicembre 2010.

1.3. Salvo diversamente indicato, i termini (parole o espressioni) utilizzati nel presente documento, che sono impiegati anche negli orientamenti in materia di politiche e prassi di remunerazione, hanno lo stesso significato ivi previsto. Ciò vale, tra gli altri, per i termini: "enti", "personale più rilevante", "remunerazione fissa", "remunerazione variabile", "benefici pensionistici discrezionali", "remunerazione variabile garantita", "differimento" e "strumenti".

## 2. Enti soggetti alla raccolta di dati

2.1. Le autorità di vigilanza nazionali devono scegliere gli enti che partecipano all'esercizio in base a uno dei seguenti criteri:

- a) gli enti rappresentano il 60 % del settore dei servizi bancari e d'investimento dello Stato membro interessato, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, della direttiva 2002/87/CE, in termini di totale attivo consolidato a fine anno;
- b) oppure le autorità di vigilanza nazionali scelgono i 20 maggiori enti nel settore dei servizi bancari e d'investimento dello Stato membro interessato, in termini di totale attivo a fine anno.

2.2. Oltre agli enti che partecipano all'esercizio in base ai suddetti criteri minimi, le autorità di vigilanza nazionali possono anche includere qualsiasi altro ente ritenuto significativo o rilevante per ottenere un campione di enti rappresentativo e vario per dimensioni, modelli aziendali e profili di rischio, o qualsiasi altro ente ritenuto necessario a fini di vigilanza.

## 3. Ambito del consolidamento

3.1. L'esercizio è condotto al livello più alto di consolidamento, ossia il livello di consolidamento nel SEE stabilito dalla CRD che comprende tutte le filiazioni e le succursali stabilite dagli enti del SEE in altri Stati membri e in paesi terzi.

3.2. Il soggetto incaricato di comunicare i dati di vigilanza del gruppo al livello più alto di consolidamento nel SEE stabilito dalla CRD deve compilare e trasmettere le informazioni descritte nei presenti orientamenti all'autorità competente per la vigilanza su base consolidata a livello di SEE.

## **Titolo II- Requisiti relativi al formato e alla frequenza delle comunicazioni per l'esercizio di benchmarking in materia di remunerazioni**

### 4. Informazioni da trasmettere

4.1. Il modello fornito nell'allegato 1, relativo alle informazioni sulla remunerazione di tutto il personale, deve essere presentato dagli enti ricompresi nell'esercizio.

4.2. Il modello fornito nell'allegato 2, relativo alle informazioni sulla remunerazione del "personale più rilevante", deve essere presentato dagli enti ricompresi nell'esercizio soltanto in relazione al "personale più rilevante".

#### 5. Frequenza delle comunicazioni e date d'invio e anno di riferimento

5.1. Le informazioni menzionate nel precedente articolo 4 devono essere trasmesse annualmente dagli enti all'autorità competente di cui all'articolo 3.2 entro la fine di giugno. L'autorità competente deve a sua volta trasmettere le informazioni all'ABE entro la fine di agosto.

5.2. Le informazioni menzionate nel precedente articolo 4 riguardano la remunerazione fissa e variabile relativa alle prestazioni rese nel corso dell'anno precedente rispetto a quello in cui le informazioni sono trasmesse.

5.3. Le informazioni menzionate nel precedente articolo 4 devono essere trasmesse utilizzando i dati contabili di fine anno in una delle valute principali o nella valuta nazionale delle imprese madre oggetto di vigilanza su base consolidata a livello di SEE (l'ABE effettuerà le conversioni sulla base del tasso di cambio pubblico utilizzato dalla Commissione europea per la programmazione finanziaria e il bilancio).

### **Titolo III- Disposizioni transitorie e data di applicazione**

#### 6. Disposizioni transitorie

I primi dati devono essere trasmessi dalle autorità competenti all'ABE entro la fine di dicembre 2012. Essi devono riguardare la remunerazione fissa e variabile relativa agli anni di prestazione 2010 e 2011.

#### 7. Data di applicazione

7.1. Le autorità competenti attuano i presenti orientamenti integrandoli nelle rispettive prassi di vigilanza, anche quando particolari orientamenti contenuti nel presente documento si rivolgono in primo luogo agli enti.

7.2. Le autorità competenti devono intraprendere tutti gli adempimenti sopra menzionati al fine di applicare i presenti orientamenti quanto prima e, in ogni caso, entro due mesi dalla loro pubblicazione. Le autorità competenti sono tenute a garantire che gli enti si conformino agli orientamenti in modo efficace al fine di consentire una prima trasmissione dei dati nel rispetto dei tempi indicati nell'articolo 6.

## **ALLEGATO 1- Informazioni sulla remunerazione di tutto il personale**

Denominazione dell'ente/del gruppo:				
Periodo di riferimento:				
<b>Aree di attività:</b>	<b>Investment Banking<sup>1</sup></b>	<b>Retail Banking<sup>2</sup></b>	<b>Asset Management<sup>3</sup></b>	<b>Altre<sup>4</sup></b>
Personale addetto (numero) <sup>5</sup>	#	#	#	#
Utile (perdita) netto <sup>6</sup>	mn			
Remunerazione totale <sup>7</sup>	mn	mn	mn	mn
Di cui: remunerazione variabile totale <sup>8</sup>	mn	mn	mn	mn

4: Specificazione delle aree di attività incluse nella colonna "altre". Cfr. nota a piè di pagina 4]

<sup>1</sup> Compresi i servizi di consulenza finanziaria alle imprese, i servizi di private equity nei mercati di capitali, le negoziazioni e le vendite.

<sup>2</sup> Compresa l'attività totale di concessione del credito (a privati e imprese).

<sup>3</sup> Compresa la gestione di portafogli, la gestione di OICVM e altre forme di gestione patrimoniale.

<sup>4</sup> Questa colonna deve includere il personale che non può essere assegnato a una delle aree di attività designate. In questo caso, gli enti devono aggiungere una nota a piè di pagina (cfr. riquadro in calce alla tabella) per spiegare in quali aree è impiegato tale personale.

<sup>5</sup> I dati forniti sul personale devono essere espressi in full time equivalent e basati sui dati di fine anno.

<sup>6</sup> Gli utili netti devono essere basati sul sistema contabile utilizzato per le comunicazioni obbligatorie. Per i gruppi si tratta dell'utile (o della perdita) dell'intero gruppo (ossia l'importo attribuibile ai possessori di capitale proprio dell'impresa madre e ai terzi minoritari).

<sup>7</sup> La remunerazione totale ai sensi del paragrafo 11 degli orientamenti del CEBS in materia di politiche e prassi di remunerazione. Gli importi della remunerazione forniti devono essere dati lordi, comprensivi di tutti i costi per gli enti, ad esclusione dei contributi obbligatori versati dagli enti per i sistemi pensionistici ed equipollenti.

<sup>8</sup> La remunerazione variabile ai sensi del paragrafo 11 degli orientamenti del CEBS in materia di politiche e prassi di remunerazione. È inclusa la remunerazione variabile differita e quella non differita. Sono inclusi anche i benefici pensionistici discrezionali, gli importi relativi alla remunerazione variabile garantita e ai pagamenti per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro.

Deleted: I

## ALLEGATO 2- Informazioni sulla retribuzione del personale più rilevante

Denominazione dell'ente/del gruppo:				
Periodo di riferimento :				
Aree di attività:	Investment Banking <sup>10</sup>	Retail Banking <sup>11</sup>	Asset Management <sup>12</sup>	Altre <sup>13</sup>
Personale più rilevante (numero) <sup>14</sup>	#	#	#	#
di cui: membri degli organi con funzione di amministrazione e direzione <sup>15</sup>	#			

di cui: responsabili e personale di livello più elevato delle funzioni di controllo interno #

Remunerazione fissa totale <sup>16</sup>	mn	mn	mn	m
Remunerazione variabile totale <sup>17</sup>	mn	mn	mn	m
di cui: in contanti	mn	mn	mn	m
di cui: in azioni e strumenti ad esse collegati	mn	mn	mn	m n
di cui: in altri strumenti finanziari <sup>18</sup>	mn	mn	mn	m n
Remunerazione variabile differita nell'anno <sup>19</sup>	mn	mn	mn	m n
di cui: in contanti	mn	mn	mn	m n
di cui: in azioni e strumenti ad esse collegati	mn	mn	mn	m n
di cui: in altri strumenti finanziari <sup>20</sup>	mn	mn	mn	m n

<sup>10</sup> Compresi i servizi di consulenza finanziaria alle imprese, i servizi di private equity nei mercati di capitale, le negoziazioni e le vendite.

<sup>11</sup> Compresa l'attività totale di concessione del credito (a privati e imprese).

<sup>12</sup> Compresa la gestione di portafogli, la gestione di OICVM e altre forme di gestione patrimoniale.

<sup>13</sup> Questa colonna deve includere il personale che non può essere assegnato a una delle aree di attività designate. In questo caso, gli enti devono aggiungere una nota a piè di pagina (cfr. riquadro in calce alla tabella) per spiegare in quali aree è impiegato tale personale.

<sup>14</sup> Il personale più rilevante in base al paragrafo 16 degli orientamenti del CEBS in materia di politiche e prassi di remunerazione.

<sup>15</sup> Equivale alla prima e alla seconda categoria del personale più rilevante di cui al paragrafo 16 degli orientamenti del CEBS in materia di politiche e prassi di remunerazione.

<sup>16</sup> La remunerazione fissa ai sensi del paragrafo 11 degli orientamenti del CEBS in materia di politiche e prassi di remunerazione.

<sup>17</sup> La remunerazione variabile ai sensi del paragrafo 11 degli orientamenti del CEBS in materia di politiche e prassi di remunerazione. È inclusa la remunerazione variabile differita e quella non differita. Sono inclusi anche i benefici pensionistici discrezionali, gli importi relativi alla remunerazione variabile garantita e ai pagamenti per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro.

<sup>18</sup> I diversi tipi di strumenti definiti nella sezione 4.4.2 degli orientamenti del CEBS in materia di politiche e prassi di remunerazione.

<sup>19</sup> La remunerazione differita ai sensi della sezione 4.4.1 degli orientamenti del CEBS in materia di politiche e prassi di remunerazione.

**Importo della correzione ex post  
per i rischi applicata nel periodo di  
riferimento alla remunerazione  
variabile relativa ad anni  
precedenti<sup>21</sup>**

m	m	m	m
n	n	n	n

<b>Numero dei beneficiari di remunerazione variabile garantita<sup>22</sup></b>	#	#	#	#
<b>Importo complessivo di remunerazione variabile garantita</b>	mn	mn	mn	mn

**Numero di beneficiari di pagamenti  
per la cessazione anticipata del  
rapporto di lavoro**

#	#	#	#
---	---	---	---

**Importo complessivo dei  
pagamenti per la cessazione  
anticipata del rapporto di lavoro  
nell'anno N**

m	m	m	m
n	n	n	n

<b>Numero di beneficiari di benefici pensionistici discrezionali</b>	#	#	#	#
<b>Importo complessivo di benefici pensionistici discrezionali<sup>23</sup></b>	mn	mn	mn	mn

12: Specificazione delle aree di attività incluse nella colonna "altre". Cfr. nota a piè di pagina 12]

<sup>20</sup> Vari tipi di strumenti definiti nella sezione 4.4.2 degli orientamenti del CEBS in materia di politiche e prassi di remunerazione.

<sup>21</sup> Correzione ex post per i rischi ai sensi dei paragrafi da 134 a 139 degli orientamenti del CEBS in materia di politiche e prassi di remunerazione

<sup>22</sup> Remunerazione variabile garantita ai sensi della sezione 3.2.1 degli orientamenti del CEBS in materia di politiche e prassi di remunerazione.

<sup>23</sup> Benefici pensionistici discrezionali ai sensi della sezione 3.1.2 degli orientamenti del CEBS in materia di politiche e prassi di remunerazione.